Memoria UNRL – A.C. 3120 Legge annuale concorrenza 2026

Unione Nazionale Revisori Legali (UNRL) – Presidenza Nazionale

Alla X Commissione Attività produttive, commercio e turismo – Camera dei deputati
All'attenzione del Presidente e relatore, On. Alberto Gusmeroli, e del relatore, On. Caramanna

Oggetto: A.C. 3120 – «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026». Memoria e proposte emendative dell'Unione Nazionale Revisori Legali (UNRL).

Premessa

L'UNRL è l'associazione sindacale comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale dei Revisori Legali e dei tirocinanti iscritti al Registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, firmataria di contratto collettivo nazionale di categoria.

La memoria propone sei misure a costo zero che rimuovono altrettante barriere all'esercizio di attività per le quali il Revisore Legale è già qualificato. Tutte rientrano nell'oggetto della legge annuale per la concorrenza, che ai sensi dell'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è lo strumento per rimuovere gli ostacoli regolatori all'apertura dei mercati.

La professione. Quella del Revisore Legale è una professione regolamentata: laurea, tirocinio triennale, esame di Stato, iscrizione in un registro pubblico e formazione continua obbligatoria, sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e, per gli incarichi negli enti di interesse pubblico, della Consob (decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39).

Il ruolo. Il Revisore opera in rapporto costante con autorità pubbliche che ne controllano l'operato e, in caso di violazioni, lo sanzionano. Negli enti locali è nominato dall'elenco tenuto dal Ministero dell'interno, trasmette le proprie relazioni alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ed è soggetto alla giurisdizione contabile: in caso di dissesto dell'ente, la Corte dei conti può interdirlo fino a dieci anni dagli incarichi e condannarlo a una sanzione pecuniaria (articolo 248, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). Nelle banche deve comunicare senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti che possano costituire gravi violazioni o pregiudicare la continuità dell'impresa (articolo 52 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385). Nella revisione delle società cooperative e nelle società fiduciarie e di revisione opera sotto la vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy. Come soggetto obbligato della normativa antiriciclaggio (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) segnala le operazioni sospette all'Unità di informazione finanziaria e, per le violazioni, è soggetto alle sanzioni del Ministero dell'economia e delle finanze o, per gli incarichi negli enti di interesse pubblico, della Consob.

La funzione. La Costituzione impegna la Repubblica a incoraggiare e tutelare il risparmio in tutte le sue forme e a disciplinare, coordinare e controllare l'esercizio del credito (articolo 47). Il risparmio affluisce agli investimenti solo se risparmiatori, banche, investitori e pubbliche amministrazioni possono fare affidamento su informazioni attendibili: garantire questa attendibilità è il compito che l'ordinamento affida al Revisore, a presidio dell'ordine pubblico economico e della tutela di tutti i portatori di interessi. Per questo il diritto europeo qualifica la revisione legale come funzione di interesse pubblico e riconosce che una revisione di qualità contribuisce al regolare funzionamento

dei mercati (considerando 1 del regolamento (UE) n. 537/2014). La funzione tipica del Revisore è l'attestazione e l'asseverazione: esprime un giudizio professionale sulla conformità di dati e documenti a norme e principi, come avviene per il bilancio e, dal 2024, per la rendicontazione di sostenibilità (decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125). Il visto di conformità e la certificazione tributaria sono asseverazioni della stessa natura.

Il rapporto tra Registro e albi conferma la selettività del titolo. La revisione legale è riservata agli iscritti nel Registro (articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2010): l'iscrizione in un albo professionale, da sola, non consente di esercitarla. Anche gli iscritti agli albi ordinistici devono svolgere il tirocinio triennale presso un Revisore Legale e superare l'esame di idoneità, sia pure con esoneri parziali dalle prove (decreto del Ministro della giustizia 19 gennaio 2016, n. 63). Il tirocinio di trentasei mesi (articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2010, in attuazione della direttiva 2006/43/CE) è il doppio di quello previsto per le altre professioni ordinistiche dell'area economica e giuridica, fissato in diciotto mesi. Non vi è quindi ragione, sul piano delle qualificazioni, per riservare agli iscritti negli albi attività che il Revisore Legale è formato a svolgere, quando l'ordinamento non consente a quegli stessi iscritti di esercitare la revisione legale senza conseguire il titolo del Revisore.

La Corte costituzionale ha riconosciuto che l'iscrizione dei Revisori è iscrizione «in un registro analogo ad un albo professionale» (sentenza n. 437 del 2002). Ne consegue che, quando la legge riserva un'attività agli iscritti in un albo per garantirne qualificazione e vigilanza, la stessa ragione vale per il Revisore Legale iscritto nel Registro: è il filo comune di tutte le proposte che seguono.

Due delle questioni sono già note al Parlamento. Il visto di conformità ai Revisori Legali è stato introdotto dall'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, ed è rimasto in vigore fino alla soppressione in sede di conversione (legge 17 dicembre 2021, n. 215). L'estensione ai Revisori Legali della difesa davanti alle commissioni tributarie era stata prospettata già nel gennaio 2014, nell'esame della delega fiscale al Senato; il testo definitivo si è limitato all'«eventuale ampliamento dei soggetti abilitati» (articolo 10, comma 1, lettera b), numero 3, della legge 11 marzo 2014, n. 23) e il decreto attuativo non ha incluso i Revisori. La richiesta è stata riproposta nel luglio 2026 alle Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera, nell'esame dell'Atto del Governo n. 419.

Ogni proposta contiene una clausola che fa salvi i requisiti di indipendenza del decreto legislativo n. 39 del 2010 e i divieti dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 537/2014. Le nuove attività non possono quindi essere svolte nei confronti dell'ente revisionato dal professionista o dalla sua rete, della sua impresa madre e delle sue controllate.

Proposta 1 – Deposito dei bilanci e degli atti societari

Il Revisore Legale verifica per legge i bilanci, ma non può depositarli al Registro delle imprese. L'articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies, della legge 24 novembre 2000, n. 340, riserva il deposito con firma digitale e l'attestazione di conformità agli iscritti in un albo professionale ordinistico. Nel 2023 il legislatore ha già allargato questa riserva (decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145) e l'articolo 13 del disegno di legge la estende ora agli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro.

La proposta non entra nel merito di questa scelta. Chiede che, se la riserva viene ampliata, l'ampliamento comprenda anche i Revisori Legali. Le ragioni di competenza che si richiamano per il

deposito, cioè la conoscenza della disciplina del bilancio e la responsabilità dell'attestazione di conformità, sono il contenuto stesso della professione del Revisore, che i bilanci li verifica per legge dopo un tirocinio di trentasei mesi e un esame di Stato. L'apertura amplia l'offerta di un servizio esecutivo per le piccole e medie imprese, senza oneri e senza ridurre le garanzie: il deposito avviene su incarico del legale rappresentante e con firma digitale.

Proposta emendativa

> All'articolo 13 apportare le seguenti modificazioni:
>
> a) al comma 1, sostituire le parole: «nonché all'albo dei consulenti del lavoro» con le seguenti: «nonché all'albo dei consulenti del lavoro e al registro dei revisori legali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39»;
>
> b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Restano fermi i requisiti di indipendenza e obiettività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e i divieti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 537/2014. Il deposito e l'attestazione di cui all'articolo 31, commi 2-quater e 2-quinquies, della legge 24 novembre 2000, n. 340, non possono essere effettuati dal revisore legale, o dai membri della sua rete, nei confronti dell'ente sottoposto a revisione legale, della sua impresa madre e delle imprese da esso controllate, nei periodi indicati dal citato articolo 5.»

In subordine, qualora l'articolo 13 fosse soppresso, la stessa estensione può essere introdotta con un articolo aggiuntivo:

> Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
>
> «Art. 13-bis. (Deposito degli atti societari da parte dei revisori legali)
>
> 1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, ai commi 2-quater e 2-quinquies, dopo le parole: «degli esperti contabili» sono inserite le seguenti: «nonché dagli iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39».
>
> 2. Restano fermi i requisiti di indipendenza e obiettività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e i divieti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 537/2014. Le attività di cui al comma 1 non possono essere svolte dal revisore legale, o dai membri della sua rete, nei confronti dell'ente sottoposto a revisione legale, della sua impresa madre e delle imprese da esso controllate, nei periodi indicati dal citato articolo 5.
>
> 3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Proposta 2 – Termini certi per l'esame di idoneità professionale

Il decreto legislativo n. 39 del 2010 prevedeva in origine almeno due sessioni d'esame l'anno; nel 2016 la cadenza è stata ridotta ad «almeno una volta l'anno» (articolo 4, comma 1, come sostituito dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135). La legge non fissa termini per i bandi né conseguenze per il ritardo. L'ultima sessione bandita è quella del 2024; da allora non è stato indetto alcun nuovo esame. Il tema è oggetto dell'interrogazione dell'On. Serracchiani.

Un esame non bandito è una barriera all'ingresso nel mercato dei servizi di revisione: blocca i tirocinanti che hanno completato il percorso e riduce il ricambio di una professione regolamentata chiamata a nuovi compiti, a partire dall'attestazione della rendicontazione di sostenibilità. La proposta non modifica il contenuto dell'esame: ripristina le due sessioni annuali previste fino al 2016, in linea con le altre professioni economiche regolamentate ed evitando disparità di trattamento, e le rende esigibili con termini certi.

Proposta emendativa

> Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
>
> «Art. 13-ter. (Termini dell'esame di idoneità professionale per la revisione legale)
>
> 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole: «almeno una volta l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «almeno due volte l'anno» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo ed entro il 30 settembre di ciascun anno.»
>
> 2. In sede di prima applicazione, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della giustizia, indice una sessione dell'esame entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
>
> 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo svolgimento delle sessioni d'esame e sul numero dei candidati e degli abilitati.
>
> 4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle derivanti dai contributi di cui all'articolo 21, commi 7 e 8, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Proposta 3 – Visto di conformità e certificazione tributaria

I Revisori Legali sono esclusi sia dal visto di conformità sia dalla certificazione tributaria. Il visto è riservato ai soggetti dell'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, richiamati dall'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; la certificazione tributaria dell'articolo 36 dello stesso decreto è riservata ai Revisori iscritti in determinati albi professionali, con almeno cinque anni di esercizio.

Entrambi sono asseverazioni: il visto attesta la corrispondenza dei dati della dichiarazione alla documentazione e alle scritture contabili; la certificazione attesta la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali. È il lavoro che il Revisore svolge per professione, con metodo e responsabilità regolati dalla legge. Escluderlo proprio dalle attestazioni fiscali non ha una giustificazione tecnica.

La scelta è già stata compiuta dal legislatore: l'articolo 5, comma 14, del decreto-legge n. 146 del 2021 aveva inserito i Revisori Legali tra i soggetti abilitati al visto. La norma è rimasta in vigore dal 22 ottobre al 20 dicembre 2021 ed è stata soppressa in sede di conversione dalla legge n. 215 del 2021. La proposta la ripristina con la stessa formulazione e allinea la certificazione tributaria con il requisito di cinque anni già previsto per le altre categorie.

Proposta emendativa

> Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
>
> «Art. 13-quater. (Visto di conformità e certificazione tributaria da parte dei revisori legali)
>
> 1. All'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo le parole: «e dei consulenti del lavoro» sono inserite le seguenti: «nonché gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39».
>
> 2. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: «per almeno cinque anni» sono inserite le seguenti: «, nonché i revisori legali iscritti da almeno cinque anni nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,».
>
> 3. Restano fermi i requisiti di indipendenza e obiettività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e i divieti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 537/2014. Le attività di cui ai commi 1 e 2 non possono essere svolte dal revisore legale, o dai membri della sua rete, nei confronti dell'ente sottoposto a revisione legale, della sua impresa madre e delle imprese da esso controllate, nei periodi indicati dal citato articolo 5.
>
> 4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Proposta 4 – Assistenza tecnica nel processo tributario

Il Revisore Legale può assistere il contribuente nella fase amministrativa, ma non davanti alle Corti di giustizia tributaria quando l'atto è impugnato. L'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, abilita all'assistenza tecnica gli iscritti a diverse professioni ordinistiche e altre categorie, ma non i Revisori Legali. La stessa esclusione è riprodotta nel Testo unico della giustizia tributaria (decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175), la cui applicazione è stata rinviata al 1° gennaio 2027 dal decreto-legge n. 200 del 2025. La proposta è quindi formulata come norma autonoma, valida per entrambe le discipline. L'estensione ai Revisori Legali è stata proposta in audizione nel luglio 2026, nell'esame dell'Atto del Governo n. 419 presso le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera.

La questione non è nuova per il Parlamento. Nel gennaio 2014, durante l'esame della delega fiscale in Commissione Finanze del Senato, i relatori avevano annunciato una riformulazione che estendeva la difesa davanti alle commissioni tributarie a Revisori Legali, tributaristi e consulenti tributari. Il testo approvato ha mantenuto solo un criterio generico, l'«eventuale ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti» (articolo 10, comma 1, lettera b), numero 3, della legge n. 23 del 2014), e il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, nel riscrivere l'articolo 12, non vi ha compreso i Revisori Legali. La proposta completa quindi un percorso che il legislatore delegante aveva già aperto.

L'esclusione non trova giustificazione nella preparazione richiesta: il Revisore Legale è laureato, supera un esame di Stato che comprende il diritto tributario ed è soggetto a formazione continua e vigilanza pubblica. Lo stesso regolamento (UE) n. 537/2014, all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), vieta al Revisore di difendere nelle controversie il solo ente sottoposto a revisione: un divieto che

presuppone la capacità di svolgere quell'attività verso tutti gli altri soggetti. Il cliente che si è rivolto al Revisore per la dichiarazione deve oggi cambiare professionista per difendersi.

Proposta emendativa

> Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
>
> «Art. 13-quinquies. (Assistenza tecnica dei revisori legali nel processo tributario)
>
> 1. In aggiunta ai soggetti indicati dall'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, dalla data della sua applicazione, dalle corrispondenti disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado gli iscritti da almeno cinque anni nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
>
> 2. Restano fermi i requisiti di indipendenza e obiettività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e i divieti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 537/2014. Le attività di cui al comma 1 non possono essere svolte dal revisore legale, o dai membri della sua rete, nei confronti dell'ente sottoposto a revisione legale, della sua impresa madre e delle imprese da esso controllate, nei periodi indicati dal citato articolo 5.
>
> 3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

In via subordinata, al comma 1 aggiungere in fine le parole: «, limitatamente alle controversie di valore non superiore a 50.000 euro».

Proposta 5 – Revisori Legali nell'albo dei consulenti tecnici del giudice

Il Revisore Legale può essere nominato consulente tecnico, ma la sua iscrizione all'albo del tribunale è ostacolata dalle norme sulla formazione dell'albo. L'articolo 14 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile affida la designazione del professionista componente del comitato al «consiglio dell'ordine o del collegio della categoria» del richiedente; l'articolo 15 richiede l'iscrizione nelle «rispettive associazioni professionali». Il Revisore Legale è iscritto a un registro pubblico tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, non a un ordine, perché la professione è sottoposta alla vigilanza pubblica diretta del Ministero, secondo il sistema di controllo pubblico previsto dalla direttiva 2006/43/CE: manca quindi sia il soggetto che designa, sia un riconoscimento espresso del Registro.

Il risultato è una barriera all'accesso al mercato delle consulenze tecniche giudiziarie in materia contabile e societaria, proprio nelle materie in cui il Revisore ha la competenza più specifica. La proposta integra le due norme senza modificare il ruolo del presidente del tribunale e del pubblico ministero nel comitato.

L'equiparazione proposta all'articolo 15 recepisce quanto già affermato dalla giurisprudenza. La Corte costituzionale ha qualificato l'iscrizione dei Revisori come iscrizione «in un registro analogo ad un albo professionale» (sentenza n. 437 del 2002; si veda anche la sentenza n. 35 del 2004). Il Consiglio

di Stato ha definito quello di Revisore «un titolo professionale vero e proprio», autonomo rispetto alle altre professioni dell'area economica (parere n. 1589 del 2012; sentenza n. 6132 del 2017).

Proposta emendativa

> Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
>
> «Art. 13-sexies. (Iscrizione dei revisori legali nell'albo dei consulenti tecnici)
>
> 1. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
>
> a) all'articolo 14, dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Per le domande degli iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che non siano iscritti in un albo professionale, il professionista componente del comitato è designato, tra gli iscritti nel medesimo registro, dalle associazioni dei revisori legali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;
>
> b) all'articolo 15, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i revisori legali il requisito dell'iscrizione nelle rispettive associazioni professionali è soddisfatto dall'iscrizione nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.»
>
> 2. Restano fermi i requisiti di indipendenza e obiettività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i divieti di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 537/2014 e gli obblighi di astensione di cui agli articoli 51 e 63 del codice di procedura civile. Il revisore legale non può assumere l'incarico di consulente tecnico nei procedimenti in cui è parte l'ente sottoposto a revisione legale da parte sua o dei membri della sua rete, la sua impresa madre o le imprese da esso controllate.
>
> 3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Proposta 6 – Formazione per l'iscrizione nell'elenco dei gestori della crisi

Per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti incaricati delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure della crisi e dell'insolvenza (articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136), il Codice richiede i corsi di formazione previsti dal decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. Per gli iscritti alle altre professioni ordinistiche dell'area economica e giuridica la durata dei corsi è di quaranta ore, senza gli ulteriori obblighi formativi richiesti agli altri candidati, e l'aggiornamento biennale è di diciotto ore; il Revisore Legale deve invece frequentare il corso ordinario di duecento ore.

La differenza non trova fondamento nella preparazione. L'esame di idoneità del Revisore Legale comprende il diritto fallimentare (articolo 4, comma 2, lettera o), del decreto legislativo n. 39 del 2010, in attuazione dell'articolo 8 della direttiva 2006/43/CE); nella revisione del bilancio il Revisore valuta per legge e per principio professionale la continuità aziendale (principio di revisione ISA Italia 570). Imporgli un percorso cinque volte più lungo di quello richiesto ad altre professioni regolamentate crea una disparità di trattamento e una barriera all'accesso agli incarichi nelle procedure.

Proposta emendativa

> Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:
>
> «Art. 13-septies. (Formazione dei revisori legali per l'iscrizione nell'elenco dei gestori della crisi)
>
> 1. All'articolo 356, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «dei consulenti del lavoro», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «, nonché per gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39».
>
> 2. Restano ferme le cause di incompatibilità previste dall'articolo 358 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e i requisiti di indipendenza e obiettività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
>
> 3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Indipendenza, invarianza finanziaria e conclusioni

Indipendenza. Il divieto di servizi diversi dalla revisione previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 537/2014 riguarda l'ente sottoposto a revisione, la sua impresa madre e le imprese da esso controllate, nei periodi indicati dalla norma. Letto insieme all'articolo 10 del decreto legislativo n. 39 del 2010, tutela l'indipendenza del Revisore dall'ente controllato e presuppone che il Revisore abbia la competenza per svolgere quei servizi. Le proposte riproducono questo perimetro nella clausola di salvaguardia: non ampliano né riducono il divieto europeo.

Invarianza finanziaria. Le proposte 1, 3, 4, 5 e 6 estendono attività professionali già regolate e non comportano oneri per la finanza pubblica. La proposta 2 si attua con le risorse esistenti, inclusi i contributi versati dagli iscritti al Registro, che per legge finanziano le funzioni del Ministero dell'economia e delle finanze.

Conclusioni. Le sei misure rimuovono barriere all'accesso e all'esercizio di attività professionali, coerenti con l'articolo 47 della legge n. 99 del 2009 e con l'impostazione delle precedenti leggi annuali per la concorrenza. L'UNRL resta a disposizione della Commissione e dei Relatori per un'audizione o per ogni approfondimento tecnico.

Con osservanza,

Dr. Prof. Stefano Mandolesi

Presidente Nazionale – Unione Nazionale Revisori Legali (UNRL)

info@revisori-legali.com

Roma, 2 novembre 2026

Allegato – Chiarimenti tecnici

Risposte sintetiche alle obiezioni prevedibili, a disposizione dei Relatori e dei Commissari.

Le proposte sono estranee all'oggetto del disegno di legge? No. La legge annuale per la concorrenza contiene, per l'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, norme di immediata applicazione per eliminare le barriere all'accesso ai mercati. Le proposte aprono attività riservate e rendono esigibile l'accesso a una professione già regolamentata: è lo stesso tipo di misura già adottato nelle precedenti leggi annuali in materia di professioni.

Il Revisore che svolge questi servizi perde indipendenza? No. La clausola di salvaguardia esclude ogni servizio verso l'ente revisionato, la sua impresa madre e le sue controllate, per tutta la durata prevista dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 537/2014. Verso gli altri soggetti non esiste alcun conflitto da prevenire.

Si sottrae lavoro ad altre professioni? Le proposte non tolgono alcuna competenza agli iscritti agli albi professionali: aggiungono un'offerta concorrente, come avvenuto nel 2023 con l'estensione del deposito dei bilanci a una nuova categoria di professionisti e come prevede ora lo stesso disegno di legge all'articolo 13.

Il Revisore Legale ha la preparazione richiesta? Sì. L'esame di idoneità professionale comprende contabilità, bilancio e diritto tributario; l'iscrizione al Registro comporta formazione continua obbligatoria e vigilanza pubblica. Il visto e la certificazione sono asseverazioni, cioè l'attività tipica del Revisore. Per la certificazione tributaria e per il patrocinio è richiesta inoltre un'anzianità di cinque anni.

La proposta sull'esame comporta costi? No. Le sessioni si finanziano con le risorse disponibili, inclusi i contributi degli iscritti al Registro, che per legge coprono il costo delle funzioni del Ministero. La seconda sessione annuale era già prevista fino al 2016.

Perché una relazione annuale alle Camere? Per consentire al Parlamento di verificare che la cadenza delle sessioni sia rispettata, senza introdurre nuovi adempimenti a carico dei candidati.

Assistenza tributaria, albo dei consulenti tecnici ed elenco dei gestori della crisi sono materie processuali, non di concorrenza? Le proposte non modificano le regole del processo: incidono su chi può offrire un servizio professionale, cioè sull'accesso a un mercato. Escludere una categoria abilitata dalla difesa tributaria o dall'albo dei consulenti tecnici, o imporle requisiti formativi cinque volte superiori ad altre professioni per l'elenco dei gestori della crisi, è una barriera all'ingresso nel senso dell'articolo 47 della legge n. 99 del 2009.

Perché la designazione nel comitato dell'albo spetta alle associazioni più rappresentative? Perché i Revisori Legali non hanno un ordine. Il criterio della rappresentatività comparativa è oggettivo e già utilizzato dall'ordinamento, ad esempio per la contrattazione collettiva; in alternativa, la designazione può essere affidata al Ministero dell'economia e delle finanze, che tiene il Registro.

Perché equiparare il Registro a un albo? Perché lo ha già fatto la giurisprudenza: la Corte costituzionale parla di «registro analogo ad un albo professionale» (sentenza n. 437 del 2002) e il Consiglio di Stato di «titolo professionale vero e proprio» (sentenza n. 6132 del 2017). La proposta 5

traduce in norma un principio già riconosciuto, evitando che l'accesso all'albo dei consulenti tecnici dipenda dall'interpretazione dei singoli tribunali.